

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI COMPRENDEnte LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, IL CONFERIMENTO, LO SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di gestione dei rifiuti speciali comprendente la raccolta, il trasporto, il conferimento, lo smaltimento/recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi classificati secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

Nel servizio potrebbe essere compresa anche la fornitura di idonei contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e contenitori per rifiuti taglienti e pungenti, il cui valore non costituirà oggetto di valutazione complessiva del servizio e dovranno essere quotati a parte.

Sui contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo dovrà essere presente la scritta "contenitore monouso per "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo", il simbolo del rischio biologico e il numero della rubrica ADR (UN 3291), come previsto dalla normativa stessa, mentre sui contenitori per taglienti e pungenti dovrà essere presente la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti" e il simbolo del rischio biologico, come previsto dalla normativa di riferimento.

Qualora codesta Stazione Appaltante dovesse trovare i contenitori a prezzi più competitivi da altro fornitore, sarà libera di fare le proprie scelte senza che ciò vada ad influire sullo svolgimento del servizio.

Le tipologie di rifiuto da smaltire ed i quantitativi presunti sono i seguenti:

- Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (CER 18.01.03* - rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni): kg 5.500 all'anno.

Tale quantitativo è stato definito in maniera presuntiva, per cui tale quantificazione è esclusivamente preordinata all'individuazione dell'offerta cui aggiudicare la gara. Conseguentemente, questa Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare o utilizzare il servizio in misura inferiore e/o superiore a quella dell'aggiudicazione corrispondendo quanto dovuto in proporzione al frutto, senza che ciò determini in capo all'impresa aggiudicataria il sorgere di un diritto ad indennizzi o supplementi di prezzo di sorta.

Al bisogno potranno essere attivati i seguenti servizi:

- CER 18.01.07 - *Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.01.06**
- CER 18.01.09 - *Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 (Medicinali scaduti)*
- CER 15.01.10* (HP14) – *Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, mediante svuotamento dell'apposito "Big bag".*

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per il 1° anno di svolgimento del servizio. Dal 2° anno, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, tale clausola si attiverà al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determineranno una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opereranno nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, elaborati dall'ISTAT.

Art. 2 - Durata dell'appalto

Il contratto d'appalto avrà durata di tre anni dalla data di presa in consegna del servizio che sarà indicata nella comunicazione di aggiudicazione.

Art. 3 - Importo stimato a base di gara

L'importo complessivo a base di gara è di € 34.110,00 oltre IVA di legge.

L'importo è stato così ottenuto:

prezzo al kg 18.01.03*	€ 1,50	Kg. 5.500	€ 8.250,00
prezzo a viaggio	€ 30,00	n. 104	€ 3.120,00
		Totale annuo	€ 11.370,00
		Totale triennale	€ 34.110,00

I costi per la sicurezza sono pari a € 0,00 (zero)¹

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo.

L'importo offerto dal concorrente si intende remunerativo per tutte le opere, oneri e obblighi contrattuali previsti, per gli oneri per il personale impiegato, oneri di ammortamento materiali, delle attrezzature e degli impianti, costo dello smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata, nonché gli interessi del capitale di dotazione, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i consumi o quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, delle spese generali, dell'utile d'impresa e di ogni onere conseguente all'adozione di tutte le misure di sicurezza.

Per quanto riguarda, invece, eventuali ulteriori prestazioni, sarà richiesta specifica quotazione.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto del contratto.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

Il RUP può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Tale autorizzazione è disposta mediante apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

Non si ritiene opportuno suddividere l'appalto in lotti funzionali o prestazionali considerata l'unicità del servizio da svolgere.

Art. 4 - Documenti contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a. l'offerta economica;
- b. la cauzione definitiva;
- c. disciplinare e capitolato speciale d'appalto, compresi tutti gli allegati;
- d. Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti da Interferenze tra le imprese (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, c. 3 del D.Lgs. 81/2008;

Art. 5 - Deposito cauzionale definitivo

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la "garanzia definitiva" nella misura del 5% dell'importo di aggiudicazione e nei modi previsti dall'art. 53 del D. Lgs. 36/2023.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo quanto stabilito al comma 8 dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 6 - Rapporti contrattuali

Il Servizio di Prevenzione e Protezione avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità concordate. L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Azienda possa

¹ I provvedimenti organizzativi necessari sono da ritenersi compensati tra le parti negli oneri generali.

rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

Per tutta la durata del contratto l'Azienda, utilizzando personale all'uopo incaricato, avrà piena facoltà di esercitare in ogni momento le verifiche ed i controlli ritenuti opportuni volti a verificare la piena e corretta esecuzione del servizio affidato.

I controlli saranno effettuati alla presenza di un rappresentante dell'impresa aggiudicataria. Tali verifiche non diminuiscono né eliminano la responsabilità dell'aggiudicataria, che rimane intera ed assoluta. Nel caso l'aggiudicatario, nel corso del rapporto contrattuale, sospendesse per qualsiasi motivo il servizio, o non fosse in grado di erogarlo secondo le modalità e nei termini richiesti, sarà facoltà dell'Azienda provvedere direttamente nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altri fornitori di propria fiducia, a libero mercato, addebitando al fornitore inadempiente le maggiori spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo del servizio reso rispetto a quello che l'Azienda avrebbe sostenuto se il servizio fosse stato svolto regolarmente a termini di contratto. Quanto sopra fatto salva ogni altra azione che l'Azienda riterrà opportuna in idonea sede intesa all'accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti.

Art. 7 - Disposizioni particolari

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei Regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché la completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il Responsabile del Progetto o con il Direttore dell'Esecuzione, consentono l'immediata esecuzione del servizio.

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Azienda.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'Azienda procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Azienda e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 8 - Riferimenti normativi

L'Appaltatore è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni e le disposizioni concernenti gli appalti pubblici di pertinenza di cui al D.Lgs. 36/2023, per tutto quanto non specificato nel presente capitolato.

Il servizio, in tutte le sue fasi, comprensive della raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento/recupero, dovrà essere espletato in osservanza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del DPR n. 254/2003.

L'Appaltatore è obbligato ad adeguarsi a tutte le norme di legge e regolamenti nazionali, regionali e provinciali – anche conseguenti all'emanazione e/o al recepimento di direttive CE – vigenti in materia di tutela ambientale, di salute pubblica e di sicurezza dei lavoratori, nonché a ogni disposizione normativa che dovesse sopravvenire nel corso dell'intera durata dell'appalto. Il servizio

dovrà, inoltre, essere espletato in ossequio alle disposizioni di sicurezza e organizzative interne dell'Azienda ed alle norme impartite al momento della sottoscrizione della documentazione relativa all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione".

Dovranno essere altresì rispettate le vigenti norme antinfortunistiche (D.Lgs. 81/2008).

Art. 9 - Modalità di esecuzione e gestione del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto, conferimento, recupero/smaltimento presso impianto autorizzato di rifiuti speciali pericolosi non a rischio infettivo, pericolosi a rischio infettivo e pericolosi a rischio chimico – compresa la fornitura di idonei contenitori – provenienti dalle attività dell'Azienda.

Per servizio di raccolta si intende il prelievo dei contenitori di tutti i rifiuti pericolosi presso la sede dell'Azienda e il caricamento sui mezzi adibiti al trasporto.

Per servizio di trasporto si intende il trasferimento dei rifiuti pericolosi con l'impiego di personale e automezzi idonei e debitamente autorizzati.

Per servizio di conferimento si intende la consegna dei rifiuti trasportati agli impianti di smaltimento o recupero (ovvero, qualora trattasi di rifiuti pericolosi a rischio infettivo, agli impianti di termodistruzione).

Per servizio di smaltimento si intende il conferimento ad impianto di smaltimento, ovvero impianto di deposito preliminare autorizzato secondo la vigente normativa ambientale, il quale si occuperà di svolgere le operazioni previste nell'allegato B alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per servizio di recupero si intende il conferimento a impianto di recupero, ovvero impianto di messa in riserva di rifiuti pericolosi, autorizzato secondo la vigente normativa ambientale, il quale si occuperà di svolgere le operazioni previste nell'Allegato C della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il servizio oggetto del presente capitolato prevede le seguenti attività:

a. Raccolta dei contenitori dei rifiuti e loro trasporto dall'Azienda fino agli impianti di smaltimento o recupero (ovvero, qualora si tratti di rifiuti pericolosi a rischio infettivo, agli impianti di termodistruzione), in relazione alla specifica natura dei rifiuti

L'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prevede il caricamento dei contenitori presenti presso apposito locale di stoccaggio dell'Azienda (zona evidenziata, con ingresso diretto da Via Zocco)



sugli automezzi e il loro trasporto agli impianti di smaltimento o recupero. Nel caso dei rifiuti da destinare a smaltimento, il loro trasporto dovrà avvenire fino ad impianto di smaltimento ovvero impianto di deposito preliminare di rifiuti pericolosi. Nel caso di rifiuti da destinare a recupero, il loro trasporto dovrà avvenire fino ad impianto di recupero, ovvero impianto di messa in riserva di rifiuti pericolosi. Eventuali rifiuti pericolosi di natura sanitaria a rischio infettivo prodotti dall'Azienda dovranno essere raccolti e trasportati nel rispetto di quanto previsto dal d.P.R. 254/2003.

b. Conferimento dei rifiuti trasportati ad impianto di smaltimento/recupero ovvero di termodistruzione

I rifiuti ritirati e trasportati secondo le modalità di cui sopra dovranno essere conferiti agli impianti di smaltimento/recupero (ovvero, qualora si tratti di rifiuti pericolosi a rischio infettivo, agli impianti di termodistruzione), debitamente autorizzati all'esercizio, comunicati dall'Aggiudicatario alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto.

c. Gestione delle emergenze

Nello svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti l'Aggiudicatario dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo (perdita accidentale e/o sversamento dei rifiuti, ecc.).

Qualora durante le operazioni di carico insorgano situazioni di emergenza, l'Aggiudicatario dovrà intervenire a propria cura e spese, con proprie attrezzature e specifici prodotti e dispositivi di contenimento (es. materiali assorbenti, ecc.), nonché con personale addestrato, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza, rimuovere e smaltire i rifiuti e provvedere alla pulizia e alla bonifica dell'area interessata.

d. (solo nel caso di assegnazione) Fornitura, nelle quantità sufficienti a soddisfare il fabbisogno dell'Azienda, di contenitori, imballaggi ed etichette

L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura di tutto il materiale necessario all'espletamento del servizio, per tutta la durata del contratto, nelle quantità, nei tempi e con le modalità adeguati ad assicurare il fabbisogno dell'Azienda.

L'Aggiudicatario dovrà pertanto fornire contenitori, imballaggi ed etichette riportanti i relativi codici CER, simboli di pericolo e frasi di rischio che è necessario apporre sui contenitori nelle quantità necessarie al regolare svolgimento del servizio, nel rispetto delle tempistiche, delle caratteristiche tecniche e di tutto quanto sia atto a garantire il regolare svolgimento del servizio, comprese quelle eventualmente necessarie per il deposito temporaneo e la movimentazione dei rifiuti stessi;

L'Appaltatore dovrà essere in grado di svolgere il servizio per le tipologie di rifiuti appartenenti alla classificazione CER 18.01.03*, dovendo essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 5.

Qualora nel corso della durata dell'appalto si verificassero cambiamenti nella classificazione dei rifiuti prodotti, l'Appaltatore sarà tenuto a farsi carico comunque dello smaltimento e delle incombenze delle altre tipologie di rifiuti non comprese nell'elenco sopra riportato e comunque compatibili con le proprie autorizzazioni.

L'Appaltatore dovrà essere in grado di effettuare la microraccolta.

Non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Qualora l'iscrizione dovesse scadere nel corso del periodo contrattuale, essa dovrà essere immediatamente rinnovata, pena la risoluzione del contratto. Ogni altra variazione delle autorizzazioni possedute dovrà essere tempestivamente comunicata all'Azienda.

L'Appaltatore svolgerà il servizio a proprio rischio, utilizzando prodotti, attrezzature ed impianti di smaltimento/recupero di sua proprietà o di cui abbia comunque la disponibilità o mediante convenzioni nel rispetto delle norme vigenti.

L'Appaltatore metterà a disposizione della Stazione Appaltante tutti i mezzi, i materiali, le attrezzature, gli impianti e l'organizzazione tecnica necessari e utili all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, comprese tutte le attività che dovessero rendersi necessarie in corso

d'appalto per soddisfare richieste quantitativamente maggiori o qualitativamente diverse, impegnandosi ad eseguire a regola d'arte tutte le operazioni oggetto del presente appalto. Non sono ammesse interruzioni del servizio per qualsivoglia motivo. In particolare l'Appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) dovrà possedere mezzi di trasporto adeguati, omologati secondo la normativa ADR (trasporto su strada di merci pericolose), con aggiornamento MCTC valido, accompagnati dalle attestazioni di idoneità in relazione alla classe di pericolosità per i rifiuti di cui trattasi ai sensi delle norme vigenti e delle deliberazioni del Comitato Nazionale presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Detti mezzi saranno condotti da autista in possesso di regolare patentino.

L'Appaltatore si obbliga ad adeguare, d'accordo con la Stazione Appaltante, i materiali, le attrezzature, gli impianti e le modalità di esecuzione del servizio in conformità alle norme che dovessero entrare in vigore nel corso dell'appalto.

Ogni ritiro dei rifiuti dovrà essere accompagnato dal Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) conforme al DM 145/1998 e s.m.i. la cui fornitura, vidimazione e precompilazione sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e/o vertenze del suo personale e si obbliga a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio oggetto del presente capitolato.

In caso di fermo tecnico, documentato e comunicato preventivamente alla Stazione Appaltante, degli impianti di recupero o smaltimento o termodistruzione utilizzati dall'Appaltatore, l'Appaltatore è obbligato a reperire altro o altri impianti, debitamente autorizzati, presso i quali provvederà al conferimento e smaltimento/recupero/termodistruzione dei rifiuti. In questo caso, l'Appaltatore non avrà titolo ad alcun supplemento di prezzo.

L'Appaltatore potrà essere incaricato di fornire tutte le tipologie di imballaggi richieste dalla normativa vigente in funzione delle tipologie di rifiuto da gestire. Detti imballaggi dovranno corrispondere a quanto previsto dall'art. 8 del DPR n. 254/2003 e s.m.i. I contenitori esterni dovranno essere omologati per trasporti soggetti alla normativa ADR.

In particolare, per rifiuti pericolosi diversi da quelli a rischio infettivo:

- a. Devono essere rigidi, resistenti, a tenuta di liquidi, con maniglie o incavi per il sollevamento manuale, dotati di una chiusura ermetica che impedisca la dispersione all'esterno, di agevole esecuzione senza l'impiego di altri ausili oltre il coperchio;
- b. Devono avere un colore che permetta di differenziarli dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- c. Devono essere monouso o pluriuso, costituiti da materiale resistente a qualsiasi sostanza chimica che venga raccolta all'interno di essi; non sono ammessi contenitori in cartone;
- d. Devono essere costituiti da apposito materiale (non in plastica clorurata) che non produca sostanze tossiche con la combustione, di cui dovrà essere fornita dall'impresa la relativa certificazione;
- e. Devono essere disponibili in diversa forma e capacità, che deve essere indicata in litri sulla superficie esterna del contenitore.

Sono richieste tipologie di contenitore con le seguenti capacità:

- contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo da 60 litri con l'indicazione "Rifiuti Sanitari Pericolosi?" e dell'Azienda produttrice, l'etichettatura a norma di legge e il numero di omologazione ADR come disposto dalla normativa vigente in materia di trasporto delle merci e dei rifiuti pericolosi su strada, per una quantità presunte di n. 1.500 pz. annui;
- contenitori per aghi e taglienti con coperchio (agobox), capacità da lt. 3, per una quantità presunta di n. 1.000 pz. annui.

L'Appaltatore sarà tenuto a farsi carico di ulteriori tipologie di imballaggi che si rendessero necessari al corretto svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, eventualmente anche richiesti

per altre tipologie di rifiuti non compresi nell'elenco dei rifiuti essenziali, con ripristino dei contenitori anche su chiamata urgente entro due giorni lavorativi.

L'appaltatore provvederà alla raccolta dei contenitori dei rifiuti oggetto del presente appalto mediante attrezzature che ne garantiscano la movimentazione in condizioni di sicurezza.

La frequenza del ritiro dei contenitori dei rifiuti dovrà essere di 2 volte alla settimana (lunedì/giovedì o martedì/venerdì). In caso di festivi coincidenti con le giornate di ritiro dovrà essere prevista un'organizzazione che consenta il pieno rispetto normativo.

I rifiuti oggetto del servizio dovranno essere accompagnati, durante il trasporto, dal formulario di identificazione previsto e conforme al modello definito con DM 1° aprile 1998 n. 145 e s.m.i.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla redazione del formulario di identificazione rifiuti e anticipare alla Stazione Appaltante, entro dieci giorni, via e-mail, lo scarico a destinazione e la scansione della quarta copia.

L'Appaltatore dovrà inoltre occuparsi del carico e dello scarico dei rifiuti, della verifica del corretto confezionamento e della verifica della presenza dell'opportuna etichettatura dei contenitori rifiuti a norma ADR per i rifiuti pericolosi.

I mezzi di trasporto utilizzati dovranno essere muniti delle autorizzazioni e iscrizioni previste dalla normativa vigente per il trasporto dei rifiuti oggetto del presente capitolato rilasciate dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali nonché, per il trasporto di rifiuti pericolosi su strada, delle autorizzazioni, iscrizioni, abilitazioni previste dalla disciplina ADR, con aggiornamento MCTC valido. Gli automezzi dovranno essere condotti da autista in possesso di regolare patentino. Gli autisti di cui disporrà l'Appaltatore dovranno essere in numero sufficiente a garantire i servizi oggetto del presente capitolato senza interruzioni.

Lo smaltimento dovrà essere effettuato in conformità alle norme vigenti (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

L'Appaltatore, senza alcun onere per la Stazione Appaltante, ha l'obbligo di restituire, allegato alla relativa fattura, la quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti, timbrata e firmata dal responsabile dell'impianto di smaltimento finale, recante la data di arrivo e le quantità di rifiuto conferito e attestante l'avvenuta presa in carico dei rifiuti stessi entro 30 giorni dalla data del conferimento.

Tutte le attrezzature e i materiali, compresi quelli di consumo, necessari per l'espletamento del servizio (deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta, trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti), dovranno essere conformi alle prescrizioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., del DPR n. 254/2003 e s.m.i., nonché alle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, sicurezza e antinfortunistica.

L'Appaltatore è tenuto a collaborare fornendo assistenza e consulenza in loco, in caso di richiesta, in materia di smaltimento, di tracciabilità dei rifiuti e di ADR, per assicurare un'adeguato coordinamento tecnico con l'organizzazione interna della Stazione Appaltante, per la risoluzione di eventuali criticità che si dovessero riscontrare durante le operazioni di carico e scarico, e per espletare un servizio funzionale e rispondente in tutti i suoi aspetti alle norme vigenti.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di fornire i registri di carico e scarico rispondenti alle previsioni di Legge, esclusa la loro vidimazione che sarà a carico dell'Azienda.

L'Appaltatore provvederà inoltre all'istruzione sulla corretta compilazione e alla tenuta dei suddetti registri.

N.B.: L'eventuale introduzione del R.E.N.T.Ri (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti), in corso di validità del contratto potrebbe apportare modifiche alla esecuzione del servizio, che pertanto potrebbero essere oggetto di eventuali variazioni contrattuali.

Art. 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Azienda, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra l'Azienda acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 11 - Personale

L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio con proprio personale, scelto, di fiducia, idoneo, opportunamente addestrato all'espletamento dello stesso, in numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio stesso, garantendo l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni contenute nel presente capitolato.

L'Appaltatore deve garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo con immediata sostituzione nel caso di eventuali assenze.

L'Appaltatore deve fornire e mantenere aggiornato un elenco nominativo del personale addetto al servizio, con l'indicazione della qualifica, del sesso e dell'età, e recante, inoltre, gli estremi di iscrizione agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare le norme vigenti inerenti la salute e la sicurezza del proprio personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto e, in particolare, dell'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Inoltre, ha l'obbligo del rispetto delle vigenti norme igieniche e antinfortunistiche; conseguentemente, la Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità in merito.

Nell'espletamento del servizio, l'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare tutte le norme procedurali e di tener conto delle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e delle misure di prevenzione e emergenza adottate dall'Azienda in relazione all'attività, e di cui al Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 c. 3 del D. Lgs. 81/2008.

Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno riguardoso e corretto e dovrà essere munito di una divisa di foggia e colore unica per tutti i propri dipendenti impiegati nel servizio oggetto del presente capitolato, utilizzando gli appositi DPI ove previsto, e munito altresì di apposito cartellino di identificazione riportante la denominazione della ditta, il nome e cognome, la fotografia e la qualifica del dipendente.

La divisa dovrà essere mantenuta in perfetto stato di pulizia.

L'Appaltatore si impegna ad integrare immediatamente il personale che dovesse risultare assente, a richiamare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non avessero una condotta irreprensibile ed in regola con le leggi sanitarie.

Art. 12 - Rappresentante dell'impresa.

Entro 15 giorni dalla data di Aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore dovrà segnalare, con apposita comunicazione scritta da inviare all'Azienda, il nominativo, l'indirizzo, il recapito telefonico e la qualifica della persona a cui l'Azienda potrà fare riferimento, in qualità di Responsabile dell'Appaltatore, per tutte le incombenze di ordine gestionale.

Il Responsabile dell'Appaltatore dovrà controllare il personale impiegato e fare osservare le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio, provvedere al regolare rifornimento dei materiali d'uso e al controllo dello stato di tutto quanto si renda necessario.

Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile dell'Appaltatore si intenderanno come fatte direttamente all'Appaltatore stesso.

L'impresa dovrà inoltre comunicare l'indirizzo ove inviare ogni eventuale comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio del Responsabile dell'Appaltatore.

Art. 13 - Verifiche e controlli

Il Responsabile dell'Appaltatore e il Direttore dell'Esecuzione dell'Azienda effettueranno in contraddittorio controlli qualitativi con frequenza bimestrale e ispezioni straordinarie ogniqualvolta lo ritengano opportuno, per verificare che le modalità operative con cui è svolto il servizio siano rispondenti a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto che sarà stipulato.

Art. 14 - Analisi rifiuti

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere annualmente ad almeno un'analisi chimica con classificazione per ogni singola tipologia di rifiuto, secondo i parametri previsti dalla vigente normativa.

Art. 15 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Azienda di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Il venir meno, per qualsiasi motivo, di tale rapporto di fiduciarità potrà costituire, previa messa in mora, motivo di risoluzione in danno del contratto.

Art. 16 - Pagamento dei corrispettivi

L'Azienda provvederà al pagamento delle fatture entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica (CODICE UNIVOCO UFFICIO: 6PB59OS) che dovrà essere intestata a:

Azienda Speciale Comunale
CREMONA SOLIDALE
Via Brescia, 207
26100 CREMONA
P.IVA: 01310740194
C.F.: 93042130190

Operazione con imposta versata dal cessionario/committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment).

Il pagamento della fattura è subordinato:

- a) all'espletamento delle verifiche di legge sulla regolarità contributiva dell'operatore (acquisizione del DURC);
- b) alla verifica di conformità del servizio/fornitura;
- c) agli adempimenti previsti dalla L.136/2010 (Tracciabilità flussi finanziari).

L'appaltatore è tenuto, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8, 1° periodo, dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei connessi flussi finanziari. Conseguentemente, a fronte di tali obblighi, s'impegna a comunicare, entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo succitato articolo di legge. Parimenti, entro lo stesso predetto termine di 7 giorni, si obbliga a comunicare, a mezzo dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 28/12/2000, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Si avverte che qualora l'appaltatore ponga in essere transazioni finanziarie riconducibili all'affidamento dei lavori oggetto del presente capitolato senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., il relativo contratto s'intenderà risolto.

Le predette fatture dovranno essere dettagliate per quantità e tipologia di rifiuti oggetto della raccolta. Ad ogni fattura dovranno essere allegate copie di tutti i formulari di identificazione rifiuti e di ogni altra documentazione che comprovi l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni di trasporto e smaltimento. Qualora l'Appaltatore non produca tale documentazione, l'Azienda sospenderà automaticamente il pagamento fino all'eventuale regolarizzazione, senza che ciò possa fare insorgere in capo all'Appaltatore diritto a pagamento di indennizzi, risarcimenti o interessi di mora, fatta salva la facoltà per l'Azienda di risolvere il rapporto contrattuale per inadempimento dell'Appaltatore.

Art. 17 - Osservanza delle condizioni di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Azienda, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra l'Azienda acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 18 - Sicurezza sul lavoro

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile. L'Appaltatore stesso si obbliga, inoltre, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali, nonché al pagamento di tutti i contributi posti a carico dei datori di lavoro. E' tenuto inoltre ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far rispettare scrupolosamente le norme antinfortunistiche, dotando i propri dipendenti di tutto quanto necessario per la prevenzione

degli infortuni (DPI), in conformità alle vigenti norme in materia (D. Lgs. 81/2008 s.m.i. e norme correlate) e in relazione ai rischi propri dell'attività oggetto del presente capitolato e ai rischi interferenti.

Prima dell'inizio dell'appalto, l'impresa dovrà fornire il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva in corso di validità e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nelle modalità specifiche richieste dalla stazione appaltante nell'ambito del coordinamento e della cooperazione tra imprese previsti dall'articolo 26 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L'Azienda e l'Appaltatore si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto e sulle attività specifiche dell'Azienda. Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, la Stazione appaltante provvederà all'elaborazione del DUVRI (Documento di valutazione dei rischi interferenziali), provvedendo all'aggiornamento e alla rideterminazione dei costi della sicurezza, qualora vengano apportate varianti al contratto.

Art. 19 - Tutela contro terzi e responsabilità civile

E' obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00.= (unmilione/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'Azienda, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000,00= (unmilione/00). Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 20 - Modifiche alle condizioni contrattuali

Potranno essere prese in considerazione variazioni contrattuali che non modifichino la sostanza della prestazione richiesta, e che si rendano necessarie a seguito di modificazioni o innovazioni tecnologiche o di fatti organizzativi che l'Azienda valuterà.

L'Appaltatore non potrà dare autonomamente corso a variazioni del servizio.

Qualunque modifica sarà oggetto di accordo fra le parti.

Art. 21 - Limiti del subappalto

L'eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda, è soggetto ai limiti di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

La volontà di ricorrere al subappalto dovrà essere esplicitata nei documenti di gara, pena l'inammissibilità del ricorso al subappalto nel corso di esecuzione del servizio.

Art. 22 - Divieto di cessione del contratto e del credito

È vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi

forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Azienda al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 23 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Azienda proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Azienda ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. In caso di fallimento dell'appaltatore, l'Azienda si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 24 - Penalità

La reiterata irregolarità del servizio potrà costituire, previa messa in mora dell'Appaltatore, motivo di risoluzione in danno del contratto.

Potranno essere applicate penali in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto, nel caso in cui il servizio sia reso in maniera difforme da quanto concordato o in caso di ritardo rispetto alla programmazione concordata con l'Ufficio Tecnico.

In ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto della SA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 25 - Risoluzione del contratto ed impossibilità sopravvenuta

L'Azienda si riserva il diritto di risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- mancato rinnovo dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 5, o comunque perdita della categoria richiesta per l'effettuazione del servizio;
- verificarsi di una delle condizioni di esclusione di cui al D. Lgs. 36/2023;
- cessione del contratto;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di diffida formale della Stazione Appaltante.

Il contratto sarà risolto per inadempienza, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del c.c.

La risoluzione avverrà con comunicazione scritta ed avrà, ai sensi dell'art. 1458 c.c., effetto così al momento in cui si sia manifestato l'effetto dell'inadempienza, salvo il diritto dell'Azienda di richiedere all'appaltatore tutti i danni comunque subiti a causa della sua inadempienza.

L'eventuale impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile all'appaltatore produce gli effetti di cui all'art. 1256 c.c.

Qualora l'Impresa dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pura facoltà dell'Azienda di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo con il nuovo titolare, fatta salva la responsabilità

dell'Impresa e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento. In casi di risoluzione del contratto, l'Azienda procederà all'incameramento della cauzione prestata, a titolo di penale e indennizzo, e procederà ad affidare il servizio a terzi. L'affidamento a terzi, in questo caso, avverrà a trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi è notificato all'Impresa inadempiente alla quale sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, senza pregiudizio dei diritti della Stazione Appaltante sui beni dell'Impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 26 - Spese e imposte

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese e imposte inerenti alla redazione e registrazione del contratto d'appalto, nonché degli atti successivi e conseguenti.

Art. 27 - Altre clausole

L'appaltatore è responsabile di ogni danno causato a terzi ed è tenuto, senza pretendere alcun rimborso, a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso dei lavori, salvi casi di vandalismo riconosciuti dalle parti.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire il presente contratto in buona fede (art. 1375 c.c.) con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, alla cui esecuzione sarà obbligato (art. 1176 c.c.) ed osservati i criteri di correttezza.

L'appaltatore è tenuto a conformarsi al Codice di Comportamento aziendale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa rinvio alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e relativi allegati.

Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si applica il Codice Civile e la normativa vigente e sopravvenuta in materia.

Ogni controversia che dovesse sorgere sull'interpretazione o sull'esecuzione del servizio, sarà di esclusiva competenza del Foro di Cremona, previo esperimento del tentativo di Accordo Bonario.